



## **Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2) Modifica del...**

Stato: 06.09.2021 / Entrata in vigore prevista della modifica: ...

### **Introduzione**

Con la prevista estensione dell'obbligo, il certificato COVID sarà sempre più importante per partecipare alla vita sociale. Tale estensione può però causare difficoltà alle persone che sono state vaccinate o che sono guarite dalla COVID-19 all'estero. La presente modifica dell'ordinanza sui certificati COVID-19 mira a facilitare l'accesso a un certificato COVID svizzero alle persone che sono state vaccinate o che sono guarite all'estero, ma non dispongono di un certificato riconosciuto.

L'adeguamento concerne i cosiddetti emittenti con diritti più estesi. I Cantoni sono già oggi tenuti a designare almeno un servizio incaricato di emettere certificati COVID a posteriori (art. 7 cpv. 2). L'ordinanza dovrà precisare per quali gruppi di persone dev'essere emesso un certificato. Per limitare il dispendio amministrativo ed eliminare il più possibile le incertezze legate ai certificati emessi all'estero, è prevista la possibilità di presentare gli attestati in una delle lingue parlate correntemente in Svizzera. Nel caso di attestati in altre lingue, dev'essere fornita una traduzione autenticata.

La modifica prevede inoltre che i Cantoni possano chiedere alle persone che non sono domiciliate nel Cantone una partecipazione adeguata ai costi per l'emissione di un certificato COVID-19 svizzero. Pertanto, le eccezioni al principio della gratuità sono previste solo in determinate circostanze.

Oltre a ciò, l'elenco dei vaccini per i quali può essere emesso un certificato svizzero sarà esteso, in modo da includere i vaccini autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Attualmente, quest'estensione concerne solo il vaccino di AstraZeneca, ma sono prevedibili ulteriori decisioni di autorizzazione da parte dell'EMA<sup>1</sup>. Poiché il vaccino è distribuito in diversi Paesi, da vari licenziatari e in parte con una denominazione commerciale diversa, viene precisato che i prodotti con la stessa composizione di un vaccino autorizzato sono considerati alla stessa stregua di quest'ultimo. In parallelo, verranno adeguate anche le ordinanze sui provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori. Visto che all'estero il vaccino di AstraZeneca è stato spesso utilizzato in combinazione con un vaccino a mRNA, la modifica aggiunge inoltre un chiarimento in merito alle possibili combinazioni di diverse vaccinazioni in base alle quali può essere emesso un certificato.

La modifica prevede anche che gli emittenti siano tenuti a documentare la revoca dei certificati COVID fornendo determinate informazioni, come l'identificativo univoco del

---

<sup>1</sup> Cfr. <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines>.

certificato e i motivi della decisione. Questo permette di garantire una migliore trasparenza della decisione relativa alla revoca.

Infine, la presente modifica intende apportare precisazioni in merito al riconoscimento dei certificati esteri non emessi da uno Stato membro dell'Unione europea o dell'AELS, al periodo di validità di una terza dose per persone con immunodeficienza grave e alle indicazioni necessarie per tutti i tipi di certificato (registrazione del cognome *ufficiale* e dei nomi *ufficiali*).

## **Commenti alle singole disposizioni**

### **Art. 7 Emittenti con diritti più estesi (*nuovi capoversi 3 e 4*)**

Il *capoverso 3* precisa l'obbligo per i Cantoni di designare emittenti con diritti più estesi incaricati di emettere i certificati di vaccinazione e di guarigione anche nel caso di vaccinazioni o guarigioni all'estero. Secondo il diritto vigente, i Cantoni sono già tenuti a designare almeno un emittente. L'obbligo si applica alle persone che non hanno la cittadinanza svizzera solo nella misura in cui sono autorizzate a entrare in Svizzera secondo l'ordinanza 3<sup>2</sup> COVID-19 e intendono effettivamente farlo (persone con titolo di soggiorno emesso dalla Svizzera, persone con diritto alla libera circolazione, diplomatici, turisti ecc.).

Secondo il *capoverso 4*, le richieste di emissione di certificati, inclusa la documentazione necessaria (attestazione di vaccinazione o di guarigione e documenti d'identità) devono essere presentate in tedesco, francese, italiano o inglese o, se gli originali sono in un'altra lingua, devono essere corredate di traduzione autenticata. Tuttavia, per l'emissione del certificato non è necessario che agli emittenti vengano forniti gli originali.

Per permettere agli stranieri di ottenere un certificato COVID svizzero nel modo più semplice e veloce possibile, la Confederazione creerà un apposito sito Internet con link e informazioni su come richiedere un certificato nei vari Cantoni. A tal fine i Cantoni sono tenuti a fornire le informazioni corrispondenti anche in inglese. Inoltre, è previsto che gli interessati rispondano a un breve questionario in merito al loro soggiorno in Svizzera. Questo permetterà di indicare a queste persone qual è il Cantone o l'emittente competente primariamente per l'emissione del certificato: si potrebbe trattare del Cantone di entrata o del Cantone in cui la persona trascorre la maggior parte del suo soggiorno.

### **Art. 10 Revoca dei certificati COVID-19 (*nuovo capoverso 6*)**

In caso di revoca, gli emittenti avranno l'obbligo di documentarla indicando l'identificativo univoco del certificato e i motivi che hanno portato alla revoca del certificato. La documentazione deve essere conservata dall'emittente e mira a garantire la trasparenza della decisione di revoca.

### **Art. 11 Gratuità (*capoverso 2 modificato*)**

Il *capoverso 2* è modificato in modo da permettere di chiedere una partecipazione adeguata ai costi di emissione alle persone che non sono domiciliate nel Cantone in cui viene presentata la domanda. La disposizione sulla gratuità non è applicabile ai cittadini stranieri non domiciliati in Svizzera (turisti, diplomatici ecc.), ragion per cui in tutti i Cantoni può essere loro imposta una partecipazione adeguata ai costi. La partecipazione ai costi ha lo scopo di compensare il dispendio necessario per il controllo

---

<sup>2</sup> RS 818.101.24.

degli attestati stranieri e per l'emissione straordinaria di certificati COVID nonché di limitare il numero di richieste e prevenire gli abusi. Si rinuncia a fissare un importo specifico. Saranno invece i Cantoni a dover stabilire l'importo che essi stessi o l'emittente con diritti più estesi da loro incaricato possono fatturare al richiedente per questo servizio.

### **Art. 13 Condizioni (*capoverso 1 modificato*)**

D'ora in poi, anche i vaccini autorizzati dall'EMA saranno riconosciuti come vaccini che danno diritto all'emissione di un certificato COVID svizzero. Inoltre i vaccini che presentano comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo la presente ordinanza potranno essere presi in considerazione ai fini dell'emissione di un certificato COVID svizzero. Questo vale in particolare per il vaccino di AstraZeneca, che è prodotto in diversi Paesi, in parte da terzi su licenza, e che pertanto è distribuito con denominazioni commerciali diverse.

### **Art. 23 Riconoscimento di altri certificati esteri (*capoverso 2 modificato*)**

La disposizione modificata sul riconoscimento dei certificati esteri emessi da Paesi non membri dell'UE e dell'AELS è intesa a precisare che il DFI aggiornerà l'allegato 5 solo se il Paese che aderisce al Certificato COVID digitale dell'UE (EUDCC) riconosce i certificati svizzeri. Il riconoscimento reciproco dev'essere garantito da uno scambio di note diplomatiche che garantisce l'equivalenza dei certificati compatibili con l'EUDCC emessi.

### **Allegato 1 Contenuto generale dei certificati COVID-19 (numero 1 lettera a modificato)**

Le informazioni sul titolare che figurano sui certificati COVID devono corrispondere a quelle contenute nel documento di identità esibito al momento del controllo. L'esperienza ha mostrato che ciò può porre problemi quando si viaggia, poiché in alcuni casi sul certificato COVID non figurano il cognome ufficiale o tutti i nomi. La modifica proposta precisa che il certificato deve riportare il cognome e i nomi ufficiali, permettendo di garantire che le informazioni che figurano sul certificato COVID corrispondano a quelle riportate sui documenti necessari per viaggiare.

### **Allegato 2 Disposizioni particolari sui certificati di vaccinazione COVID-19 (numero 1 lettere a-b modificate e nuova lettera c, nonché nuovo numero 3)**

L'attuale allegato 2 numero 1 lettere a-b contiene un elenco misto di prodotti e fabbricanti. La modifica proposta porta a una maggiore uniformità poiché menziona esclusivamente i prodotti.

La presente revisione permette inoltre di disciplinare al numero 1 lettera d l'inizio della validità delle vaccinazioni nel caso di persone con immunodeficienza grave a cui viene somministrata una terza dose di vaccino conformemente alle raccomandazioni attualmente vigenti. La validità della vaccinazione inizia il giorno in cui la terza dose è stata completamente somministrata.

Infine, il nuovo numero 3 precisa le combinazioni di vaccini ammesse in base alle quali può essere emesso un certificato COVID-19 svizzero. Nella prassi, le numerose richieste di chiarimenti dovute a incertezze sull'argomento si sono rivelate pregiudizievoli per la certezza del diritto. La modifica mira anche a permettere agli stranieri di ottenere più facilmente un certificato COVID svizzero, dato che, come già menzionato, all'estero la combinazione di vaccini è una prassi corrente. Le nuove combinazioni ammesse

sono quelle di vaccini a mRNA (Comirnaty e Spikevax) e di un vaccino a mRNA (Comirnaty o Spikevax) con il vaccino di AstraZeneca (Vaxzevria).

**Allegato 5 Elenco dei certificati esteri riconosciuti (nuovo numero 1.2 lettera b)**

L'allegato 5 è stato adeguato in modo che siano riconosciuti non solo i vaccini che hanno ottenuto un'omologazione da parte di Swissmedic o un'autorizzazione da parte dell'EMA, ma anche quelli che presentano comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato (vedi commento all'articolo 13). La modifica permette di considerare i vaccini prodotti in stabilimenti o da fabbricanti diversi da quelli che figurano sull'autorizzazione, ma che hanno un'efficacia identica ai vaccini ai quali quest'ultima si riferisce.

...